REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro

Prot. n. 55781 class. XIV.18.2 Nuoro, 25/08/2014

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

dei terreni siti in agro del Comune di Tonara, nella località "Nuttuddue e più", perimetro forestale U.G.B. "Muggianeddu" distinto in catasto al foglio 7, mappale 81 di Ha 01.39.65, al foglio n. 20 mappale n. 37 di Ha 01.41.00, n. 41 di Ha 00.53.75 per un superficie totale di Ha 03.34.40 di proprietà della ditta Floris Anna Maria e Testa Giovanni Antonio, redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. n.3267/1923

Premesso che:

- i terreni interessati dal presente Piano di coltura e conservazione sono stati oggetto di lavori sistematori di tipo idraulico forestale, realizzati a partire dal 1974, dall'Ispettorato ripartimentale di Nuoro, in esecuzione delle perizie di stralcio inerenti i lavori si sistemazione idraulico forestale dell'area ricompresa all'interno del cantiere forestale di "Muggianeddu";
- i lavori sistematori sono stati eseguiti dall'Ispettorato ripartimentale di Nuoro, in regime di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 63 del R.D. n.1126/1926 e, dal 2001, per gli effetti della L.R. n.24/1999, proseguiti dall'Ente foreste della Sardegna;

Visto il verbale di collaudo dei lavori eseguiti a firma del Direttore del Servizio ispettorato ripartimentale di Nuoro Dott.ssa Anna Maria Pirisi, conforme a quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 50 del R.D.L. n.3267/1923 e degli art. 67 e 68 del regolamento R.D. n. 1126/1926;

Considerato che il soprassuolo forestale esistente su terreni in argomento è stato migliorato per finalità sistematorie ed assolve una preminente funzione di protezione del suolo che deve essere mantenuta nel tempo;

Visti gli artt. 53 e 54 del R.D.L. n.3267/1923 in base ai quali il proprietario dei terreni interessati dagli interventi deve compiere le operazioni di governo e trattamento del bosco in conformità al piano di coltura e conservazione, approvato dalla competente Direzione generale del Corpo forestale e di v.a. ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 3267/1923 e del relativo regolamento R.D. n. 1126/1926;

via Trieste 58 08100 Nuoro - tel +39 0784 239239 fax +39 0784 239364 - cfva.sir.nu@regione.sardegna.it

Valutato, congiuntamente con l'Ente foreste della Sardegna che la restituzione dei terreni in argomento non compromette la futura gestione del Cantiere forestale e, non è necessario gravare i succitati terreni di servitù di passaggio, fatti salvi gli accessi che si rendono necessari i caso di emergenza antincendio e protezione civile;

Si prescrivono le seguenti norme di gestione:

Art. 1

Elenco terreni

i terreni oggetto del presente Piano di coltura e conservazione sono i seguenti:

Foglio n.	**Mappale n.**	**Superficie (ha)**	**Qualità di coltura attuale**
Tonara 7	81	01.39.65	Bosco misto di roverella e leccio con sottobosco a erica e cisto.
20	37	01.41.00	Bosco irregolare di leccio con sottobosco a cisto e erica.
20	41	00.53.75	Idem.
	Totali	**03.34.40**	

fa parte integrante del presente Piano di coltura e conservazione l'allegata ortofoto;

Art. 2

Destinazione del terreno e trasformazione in altra qualità di coltura

Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n.3267/1923 la superficie oggetto del presente Piano di coltura e conservazione deve mantenere la destinazione forestale e non è permessa l'introduzione della coltura agraria e la trasformazione a fini edificatori.

Previo esperimento della procedura ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923 e dell'art. 21 del R.D. n.1126/1926, può essere assentita la trasformazione per opere edilizie di modeste dimensioni, purchè funzionali alla corretta gestione selvicolturale del fondo senza che sia modificata la destinazione d'uso dei terreni, richiamata al comma 1

del presente articolo. Compete all'amministrazione forestale stabilire l'ammissibilità e le forme, i luoghi e le modalità di realizzazione delle opere suddette, in relazione al mantenimento ottimale delle funzioni idrogeologiche del soprassuolo.

Sono fatte salve le competenze delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e urbanistica.

Art. 3

Governo, trattamento e rinnovazione del bosco

L'attuale soprassuolo al foglio n. 7 mappale n. 81, è costituito da un bosco misto di roverella, castagno e leccio, con sottobosco di erica e cisto, al foglio n. 20 mappali n. 37-41 è costituito da bosco irregolare di leccio con sottobosco a erica e cisto a densità colma e continua.

La gestione del bosco deve essere improntata su criteri di sostenibilità, di incremento della complessità strutturale e della biodiversità, al fine di garantire il mantenimento e il miglioramento del bosco e le funzioni svolte (protettiva, produttiva igienico-sanitaria, ecc).

Gli interventi devono essere, quindi, improntati sulla stabilità del bosco misto attraverso tagli colturali e fitosanitari.

Art. 4

Introduzione di nuove specie arboree

è vietata l'introduzione nella compagine del bosco di specie arboree diverse da quelle facenti parte dell'attuale composizione floristica.

Art. 5

Esercizio del pascolo in bosco

il pascolo all'interno del bosco è ammesso con le limitazioni previste dall'articolo 9 del R.D.L. n. 3267/1923, nei periodi e con i carichi indicativi previsti all'art. 25 delle vigenti P.M.P.F. Il pascolo è vietato su quelle superfici che in futuro venissero anche accidentalmente percorse dal fuoco.

Art. 6

Altri obblighi e divieti

il proprietario si obbliga a garantire il libero passaggio all'interno dei terreni a mezzi e personale impegnati nel servizio antincendio, in attività di vigilanza e prevenzione,avvistamento e lotta al fuoco.

Senza la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Nuoro è vietata:

- l'eliminazione del sottobosco, che può essere consentita solo nelle fasce parafuoco perimetrali, a fini di prevenzione e protezione antincendio;
- la lavorazione anche superficiale del terreno e l'introduzione di altre colture ivi comprese quelle orticole;
- l'accensione di fuochi o qualsiasi operazione di abbruciamento all'interno del bosco in qualsiasi periodo dell'anno;

Art. 7

Danni al bosco

Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il soprassuolo venisse distrutto, il proprietario è obbligato ai lavori di ricostituzione boschiva o al suo nuovo impianto mediante messa a dimora di nuove piante. In caso di attacchi patogeni o entomatici, il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata all'Ispettorato forestale di Nuoro competente per territorio e a dare attuazione alle prescrizioni che da questo verranno dettate.

Art. 8

Apertura di piste, fasce parafuoco, realizzazione di vasconi

L'apertura di nuove piste di servizio e di fasce parafuoco o la realizzazione di vasconi potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione o per fini antincendio, previa comunicazione al Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro, fatte salve le competenze di altre Amministrazioni.

Art. 9

Altre forme di godimento del bosco

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano di coltura e conservazione devono essere osservate norme di legge e di regolamento, generali e speciali, in materia forestale,ambientale e paesaggistica, in particolare quelle contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale;

Art. 10

Cambio di proprietà

Il presente Piano di coltura e conservazione mantiene la sua validità ed efficacia anche in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque altro cambiamento di proprietà o possesso dei terreni. Gli obblighi e le norme contenute nel suddetto Piano sono pertanto imposti anche agli eventuali proprietari, possessori o fruitori subentranti.

Art. 11

Approvazione del Piano di coltura e conservazione

Il presente Piano di coltura e conservazione è approvato dalla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art.54 del R.D.L . 30 dicembre 1923 n. 3267, e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 30 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Il Proprietario

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Dir. Gen. del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

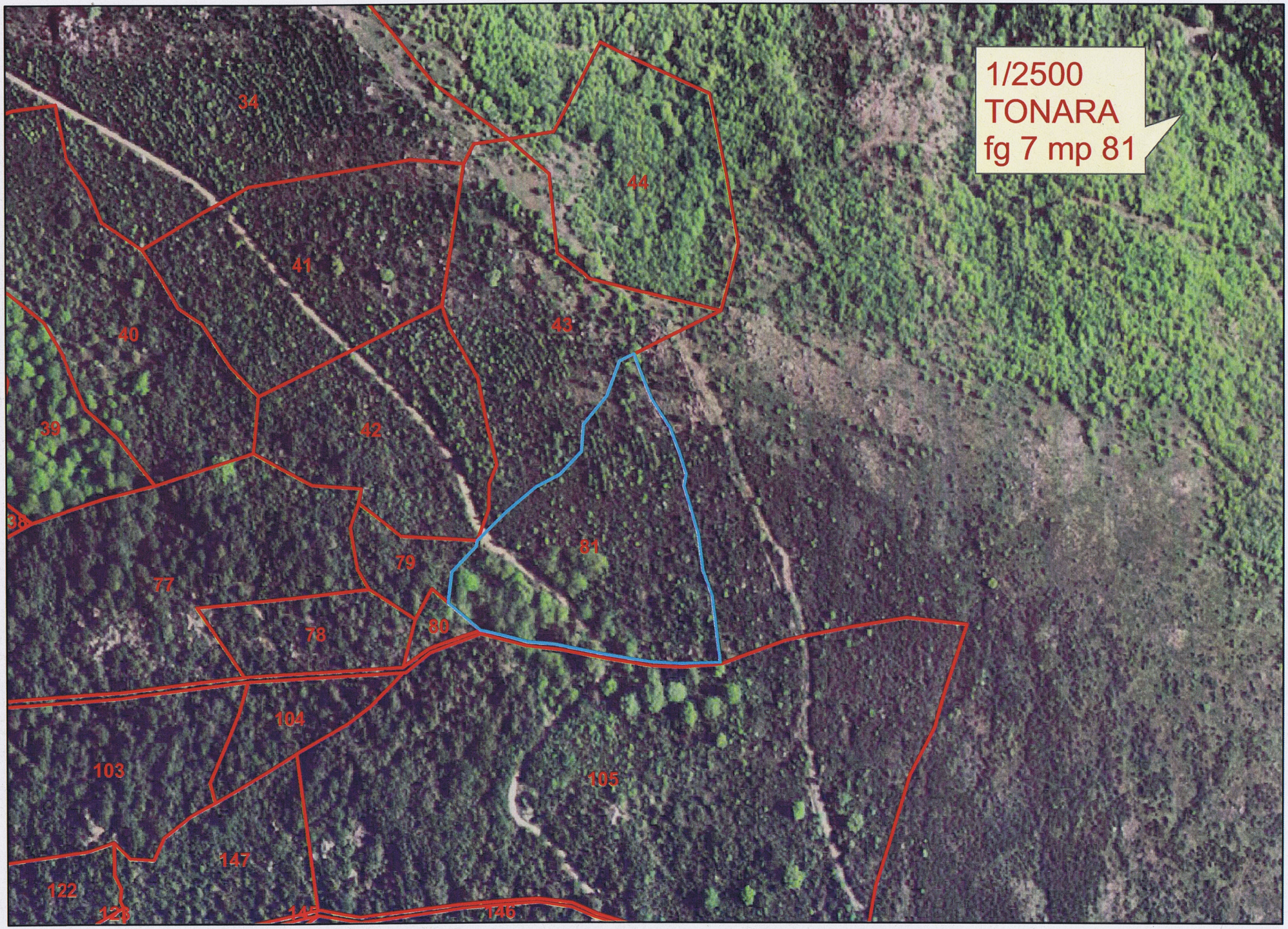
VISTO: si approva

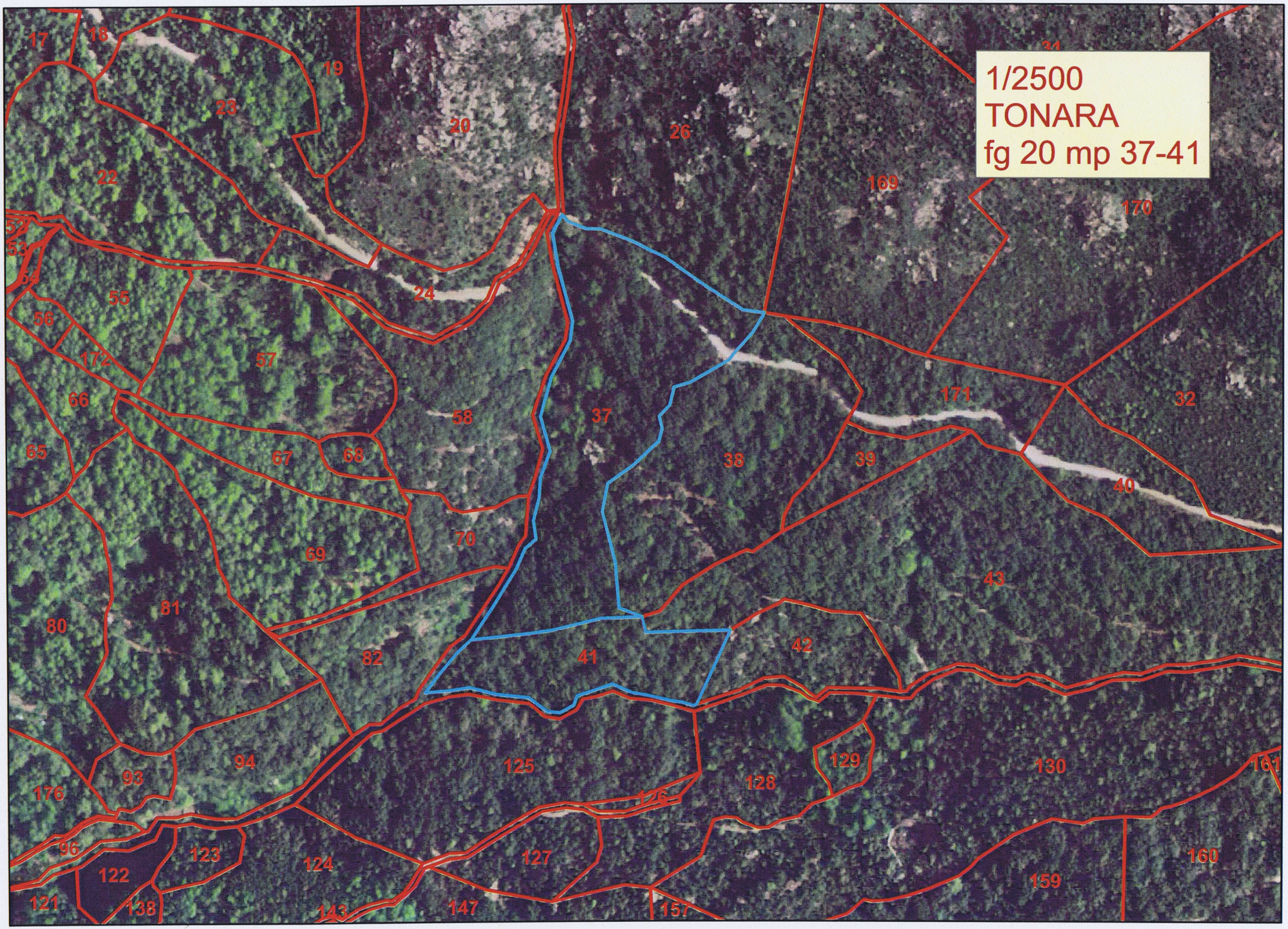
Il Direttore generale del C.F.V.A.

Dott. Gavino Diana

Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Anna Maria Pirisi


1/2500
TONARA
fg 7 mp 81
34
44
41
43
40
39
42
81
79
77
80
78
104
103
105
147
122
146


1/2500
TONARA
fg 20 mp 37-41
17
18
19
23
20
26
22
169
170
52
53
54
55
24
56
172
57
66
58
37
171
32
65
67
68
38
39
40
70
69
43
81
80
82
41
42
94
125
129
130
161
93
176
128
96
123
124
127
160
122
159
121
138
143
147
157